



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO
SEZIONE LAVORO

in persona del Giudice dott. Giulia Marzia Locati ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa iscritta al n. r.g. [REDACTED] promossa da:

[REDACTED], assistito dall'avv. [REDACTED]

[parte ricorrente]

c o n t r o

INARCASSA - CASSA NAZIONALE DI PREVIDENZA E ASSISTENZA PER GLI INGEGNERI ED ARCHITETTI LIBERI PROFESSIONISTI, in persona del legale rappresentante, assistita dall'avv. [REDACTED]

[parte resistente]

OGGETTO: Riconoscimento della pensione di reversibilità al convivente *more uxorio*
All'udienza di discussione dell'8 marzo 2017 i procuratori delle parti hanno concluso come in atti.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE

Con ricorso depositato il 6 ottobre 2016 [REDACTED] si è rivolto al Tribunale di Milano, in funzione di giudice del lavoro di primo grado, deducendo di aver convissuto stabilmente ed ininterrottamente con l'architetto [REDACTED] dal 1976; di essersi iscritto, non appena consentito dall'ordinamento, nel Registro Amministrativo delle Unioni Civili del Comune di Milano, con il partner [REDACTED]; che quest'ultimo aveva svolto l'attività di architetto libero professionista e che a partire dal 30 aprile 2015 aveva goduto della pensione di vecchiaia da parte di [REDACTED]; che l'architetto [REDACTED] era deceduto il 14 giugno 2015; di aver presentato domanda per poter beneficiare della reversibilità del trattamento pensionistico già liquidato al proprio partner defunto; che INARCASSA aveva



rgl n. 10310/2016

rigettato la richiesta basandosi sul fatto che i due non fossero coniugati. Contestando la legittimità del predetto provvedimento alla luce della giurisprudenza della Corte Costituzionale e della Corte Europea dei Diritti dell'Uomo, il sig. [REDACTED] ha concluso chiedendo, previo accertamento dell'illegittimità della condotta della INARCASSA di diniego della pensione di reversibilità, di dichiarare il proprio diritto alla pensione di reversibilità di cui all'art. 24 del Regolamento di INARCASSA e, per l'effetto, di condannare la resistente a revocare il proprio provvedimento e a liquidare in proprio favore il trattamento di reversibilità spettante, nonché i relativi ratei arretrati, a decorrere dal mese successivo al decesso del sig. [REDACTED], oltre interessi legali e rivalutazione monetaria. Con vittoria delle spese da distrarsi in favore del procuratore antistatario.

Costituendosi in giudizio, la CASSA NAZIONALE DI PREVIDENZA E ASSISTENZA PER GLI INGEGNERI ED ARCHITETTI LIBERI PROFESSIONISTI (d'ora in avanti INARCASSA) ha rilevato come la pensione di reversibilità spettasse a norma del proprio regolamento unicamente al coniuge superstite e che la giurisprudenza non aveva mai riconosciuto il diritto previdenziale in esame al convivente *more uxorio*; ha pertanto concluso chiedendo il rigetto del ricorso. Spese rifuse.

Esperito senza esito positivo il tentativo di conciliazione e ritenuta la causa matura per la decisione senza necessità di attività istruttoria, all'udienza dell'8 marzo 2017 il Giudice ha invitato le parti alla discussione e, all'esito della camera di consiglio, ha deciso come da dispositivo in calce pubblicamente letto.

Il ricorso non è fondato e deve dunque essere rigettato per le seguenti ragioni.

I dati di fatto sono incontrastati tra le parti.

Il ricorrente e l'architetto [REDACTED] hanno convissuto dal 1976 (cfr. doc. n. 1 e 2 di parte ricorrente); non appena possibile, si sono iscritti nel Registro Amministrativo del Comune di Milano (cfr. doc. n. 3 del ricorrente), che permette l'accesso solo ai servizi forniti dal Comune e non dunque a quei diritti - come quello previdenziale - disciplinato da leggi dello Stato; il ricorrente ed il [REDACTED] non hanno contratto né un matrimonio in altro Stato né un'unione civile ai sensi della L. n. 76/2016, in quanto il [REDACTED] è deceduto prima dell'entrata in vigore di quest'ultima legge.



rgl n. 10310/2016

Alla luce dei documenti versati in atti, si ritiene provato il fatto che i signori [REDACTED] e [REDACTED] abbiano convissuto *more uxorio* a far data dal 1976 e si è ritenuto pertanto di non effettuare alcuna attività istruttoria.

Tanto premesso in punto di fatto, in punto di diritto si osserva quanto segue.

L'art. 24 del Regolamento Generale di Previdenza di INARCASSA dispone che *"Le pensioni di vecchiaia, vecchiaia unificata, anzianità, inabilità, invalidità, la prestazione supplementare e la pensione contributiva sono reversibili al coniuge, finché mantiene lo stato vedovile e ai figli, legittimi o equiparati, minorenni o maggiorenni inabili a proficuo lavoro"*.

Giusto il disposto degli artt. 143 sgg. C.c. è coniuge colui che è legato dal vincolo del matrimonio.

L'art. 1, comma 20, della legge n. 76/2016 riconosce il diritto alla pensione di reversibilità unicamente al partner superstite di una coppia unita civilmente e formata da persone dello stesso sesso.

Pacificamente, tale disposizione non è applicabile al caso in esame in quanto il ricorrente e il [REDACTED] non erano uniti civilmente.

Il ricorrente chiede che all'art. 24 del Regolamento di INARCASSA venga data un'interpretazione costituzionalmente orientata, alla luce in particolare di quanto statuito dalla sentenza n. 138/2010 della Corte Costituzionale.

Si ritiene che proprio ripercorrendo l'argomentazione della richiamata sentenza della Corte Costituzionale non si possa ritenere legittimo il riconoscimento del diritto preteso direttamente da parte del giudice di merito.

La Corte ha infatti rilevato che *"L'art. 2 Cost. dispone che la Repubblica riconosce e garantisce i diritti inviolabili dell'uomo, sia come singolo sia nelle formazioni sociali ove si svolge la sua personalità e richiede l'adempimento dei doveri inderogabili di solidarietà politica, economica e sociale. Orbene, per formazione sociale deve intendersi ogni forma di comunità, semplice o complessa, idonea a consentire e favorire il libero sviluppo della persona nella vita di relazione, nel contesto di una valorizzazione del modello pluralistico. In tale nozione è da annoverare anche l'unione omosessuale, intesa come stabile convivenza tra due persone dello stesso sesso, cui spetta il diritto fondamentale di vivere liberamente una condizione di coppia, ottenendone – nei tempi, nei modi e nei limiti stabiliti dalla legge – il riconoscimento giuridico con i connessi diritti e doveri. Si deve escludere, tuttavia, che l'aspirazione a*



rgl n. 10310/2016

tale riconoscimento – che necessariamente postula una disciplina di carattere generale, finalizzata a regolare diritti e doveri dei componenti della coppia – possa essere realizzata soltanto attraverso una equiparazione delle unioni omosessuali al matrimonio. È sufficiente l'esame, anche non esaustivo, delle legislazioni dei Paesi che finora hanno riconosciuto le unioni suddette per verificare la diversità delle scelte operate. Ne deriva, dunque, che, nell'ambito applicativo dell'art. 2 Cost., spetta al Parlamento, nell'esercizio della sua piena discrezionalità, individuare le forme di garanzia e di riconoscimento per le unioni suddette, restando riservata alla Corte costituzionale la possibilità d'intervenire a tutela di specifiche situazioni (come è avvenuto per le convivenze more uxorio: sentenze n. 559 del 1989 e n. 404 del 1988). Può accadere, infatti, che, in relazione ad ipotesi particolari, sia riscontrabile la necessità di un trattamento omogeneo tra la condizione della coppia coniugata e quella della coppia omosessuale, trattamento che questa Corte può garantire con il controllo di ragionevolezza.”.

In sostanza la Corte, dopo aver ritenuto non fondata l'eccezione di incostituzionalità degli artt. 93, 96, 98, 107, 108, 143, 143-bis e 156-bis del codice civile con riferimento agli artt. 3 e 29 della Costituzione, ha ricondotto le unioni tra persone dello stesso sesso alle formazioni sociali di cui all'art. 2 Cost. e ha precisato che rientra nella discrezionalità politica del Parlamento individuare le più idonee forme di garanzia e riconoscimento delle suddette unioni.

La Corte ha altresì specificato che vi è la possibilità di intervenire a tutela di specifiche situazioni, in cui è necessario un trattamento omogeneo tra la condizione di coppia coniugata e quella di coppia omosessuale, riservando però tale potere di intervento a se stessa. Proprio per questo motivo, si ritiene che quanto richiesto da parte ricorrente non possa essere riconosciuto direttamente dal giudice di merito, ma che l'unica legittimata ad intervenire sarebbe potuta essere la Corte Costituzionale. Tale intervento è stato però impedito dal fatto che, nel caso in esame, la disposizione che prevede il riconoscimento della pensione di reversibilità solo alle coppie coniugate non è di rango primario ma è contenuta in un regolamento, con la conseguente impossibilità di sollevare la questione di legittimità costituzionale, giusto il disposto dell'art. 134 Cost.

Tale orientamento è stato ribadito dalla sentenza n. 4184/2012 della Corte di Cassazione che, dopo aver ricordato che l'art. 2 della Costituzione non riconosce il diritto al matrimonio delle persone dello stesso sesso e neppure equipara le unioni omosessuali al matrimonio e che



rgl n. 10310/2016

il diritto fondamentale di vivere liberamente una condizione di coppia, derivante dall'art. 2 Cost., comporta che i componenti della coppia omosessuale abbiano il diritto di chiedere un trattamento omogeneo a quello assicurato dalla legge alla coppia coniugata, afferma che tale omogeneizzazione di trattamento giuridico deve essere garantito dalla Corte Costituzionale con il controllo di ragionevolezza, e non dal singolo giudice di merito con un'interpretazione costituzionalmente orientata.

Non si può pervenire ad una diversa soluzione neanche alla luce del divieto di non discriminazione di cui all'art. 1 della Direttiva 2000/70 così come interpretato dalla giurisprudenza della CGUE considerato che nel caso in esame la situazione di fatto (convivenza *more uxorio* senza alcuna formalizzazione, se non l'iscrizione nel Registro Comunale che però non ha effetti se non sui diritti comunali) non è la stessa di quella che costituisce presupposto per l'applicabilità della normativa italiana: la CGUE ha infatti chiarito che la discriminazione presuppone che le situazioni messe a confronto siano comparabili, precisando che *"il raffronto tra le situazioni deve essere fondato su un'analisi incentrata sui diritti e sugli obblighi dei coniugi sposati e dei partner dell'unione civile registrata, quali disciplinati dalle disposizioni nazionali in vigore, che risultino pertinenti alla luce della finalità e dei presupposti di concessione della prestazione controversa nel procedimento principale, e non sulla verifica se il diritto nazionale abbia proceduto a un'equiparazione generale e completa, sotto il profilo giuridico, dell'unione civile registrata al matrimonio (v. sentenza Römer, cit., punto 43)."* (cfr Corte di Giustizia, sentenza C 267/12). Sarebbe stato diverso se il ricorrente ed il proprio partner si fossero uniti civilmente e se l'unione civile non avesse previsto la corresponsione della pensione di reversibilità; ma il caso in esame è differente in quanto non vi era, all'epoca dei fatti, una disciplina nazionale che attribuiva diritti ed obblighi alle coppie omosessuali. Mancando quindi la comparabilità tra le situazioni non può configurarsi alcuna discriminazione. (cfr. nello stesso senso Tribunale di Milano, ordinanza resa nel procedimento rgl n. 10490/2015, estens. dott.ssa Ravazzoni).

Da ultimo, non si può pervenire a diversa soluzione neanche alla luce dei principi elaborati dalla CEDU: quest'ultima ha infatti chiarito che *"tutti hanno diritto ad una vita familiare"*, senza per questo presupporre il *"diritto al matrimonio"*; infatti *"la Convenzione europea dei diritti dell'uomo non obbliga lo Stato a riconoscere il diritto al matrimonio a una coppia omosessuale. Le*



rgl n. 10310/2016

autorità nazionali si trovano in una posizione migliore per valutare e rispondere alle esigenze della società in questa materia, giacché il matrimonio ha connotazioni sociali e culturali profondamente radicate, che differiscono notevolmente da una società all'altra" (Schalk e Kopf c. Austria del 24 giugno 2010). Più recentemente (Oliari e altri contro Italia, 21 luglio 2015) la Corte ha osservato che l'art. 8 CEDU, diretto a proteggere gli individui dalle ingerenze arbitrarie dello Stato nella loro vita privata e familiare, può anche imporre a quest'ultimo l'adozione di misure positive per assicurare il rispetto effettivo dei diritti dalla stessa tutelati. Nell'applicare le misure positive, lo Stato gode di un certo margine di apprezzamento, ma, quando si tratta di aspetti particolarmente importanti della vita privata, tale margine può essere soggetto a restrizioni. Tuttavia, quando non c'è consenso sul punto tra gli Stati del Consiglio d'Europa, sia con riferimento alla considerazione degli interessi in gioco che al modo migliore per tutelarli, in particolare ove il caso sollevi questioni di particolare sensibilità morale o etica, il margine di apprezzamento deve essere più ampio. Generalmente, osserva la Corte, il margine di apprezzamento dello Stato è piuttosto ampio anche quando allo stesso è rimesso il bilanciamento tra gli interessi pubblici e quelli privati. La Corte prende atto dell'esistenza, nel diritto italiano, dei contratti di convivenza e dei registri delle unioni civili, ma ritiene che tali strumenti non siano sufficienti a garantire un riconoscimento e una protezione effettivi alle coppie dello stesso sesso.

Tutto ciò premesso, da questa giurisprudenza non si può ricavare il potere per il giudice di merito di riconoscere il diritto alla pensione di reversibilità in presenza di una convivenza *more uxorio* tra persone dello stesso sesso ed in assenza di matrimonio ovvero di unione civile, perché la Corte lascia allo Stato il potere/dovere di adottare gli istituti di tutela, con la conseguenza che non è possibile in questa sede accogliere la domanda principale.

A ciò si aggiunga che recentemente la Corte di Cassazione ha ribadito che al convivente *more uxorio* eterosessuale non spetta la pensione di reversibilità in quanto anche se si tratta di convivenza stabile e duratura è comunque necessaria l'esistenza di un preesistente rapporto giuridico (Cass., n. 22318/2016). Nel corpo della sentenza è stato altresì specificato che nemmeno può dirsi violato il principio di tutela delle formazioni sociali in cui si sviluppa la persona umana in quanto la riferibilità del suddetto principio alla convivenza di fatto "*purché caratterizzata da un grado accertato di stabilità*", più volte affermata dalla Cassazione, non



rgl n. 10310/2016

comporta un necessario riconoscimento al convivente del trattamento pensionistico di reversibilità (che non appartiene ai diritti inviolabili dell'uomo presidiati dall'art. 2 Cost.).

Resta naturalmente salvo il diritto del ricorrente di chiedere il risarcimento allo Stato Italiano per il danno patito, atteso che - come chiarito dalla giurisprudenza della CEDU - l'Italia era venuta da tempo meno ai propri oneri di tutela e di protezione dei diritti civili, della privacy e della serenità familiare ex art. 8 (Christine Goodwin c. Regno Unito [GC] del 2002, Scozzari e Giunta c. Italia [GC] del 2000) e aveva violato l'art. 8 CEDU per aver omesso di adottare una legislazione diretta al riconoscimento e alla protezione delle unioni civili tra persone dello stesso sesso, ignorando le indicazioni derivanti dalla comunità nazionale, incluse le più alte autorità giudiziarie, tra cui la Corte costituzionale - sentenza n. 138/2010 - e la Corte di Cassazione - sentenza n. 2400/2015 - (Oliari cit.).

La novità delle questioni trattate giustifica l'integrale compensazione tra le parti delle spese di causa.

PQM

Visto l'art. 429 c.p.c., definitivamente pronunciando, disattesa o assorbita ogni diversa domanda, azione o eccezione,

- Ø Rigetta il ricorso;
- Ø Compensa interamente tra le parti le spese di causa;
- Ø Riserva a giorni 60 il termine per il deposito della sentenza.

Milano, 8 marzo 2017

IL GIUDICE

Dott. ssa Giulia Marzia LOCATI

